



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 270 del 16 novembre 2011

Di iniziativa dei Consiglieri:

***N. Illuzzi - A. Miele - M. Perazzolo - A. Vicari - F. Saponaro -
M. Brozzi - P. Palmieri - G. Melpignano - L. Abate -
A. Mandarelli - G. Casciani***

Oggetto:

***Riconoscimento e promozione delle
associazioni enogastronomiche del Lazio
e valorizzazione dei piatti regionali***

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alle Commissioni 4-6
Roma 16.11.2011 F. 15^a
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula, Commissioni
(Dott. Onoratio Orticoello)

PROPOSTA DI LEGGE

n.	del
----	-----

Di iniziativa del Consigliere Nicola Illuzzi


Oggetto: "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche del Lazio e valorizzazione dei piatti regionali"

Mario Brozzi
Pino Palmieri
Giuseppe DeCiguan
Luigi Abate
Nicola Illuzzi
Angelo Milla
Pentico
Vicario
Alessandro
Piero Motta
Albio Vicari
Francesco Scaroni
Casciani
Maurizio

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce e sostiene l'associazionismo enogastronomico quale strumento di promozione della cultura enogastronomica, di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio laziale, anche attraverso la salvaguardia dei piatti del territorio.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'L' and ending with 'a'.

Art. 2

(Registro regionale delle associazioni – Sezione “Cultura enogastronomica”)

1. Nell’ambito del registro regionale delle associazioni e in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio), la Regione riconosce la specificità delle Associazioni enogastronomiche ed istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, la sezione “Cultura enogastronomica”.

2. Per l’inserimento nella sezione di cui al comma 1, le associazioni enogastronomiche, nelle quali si ricomprendono anche le confraternite, le accademie, i magisteri e consimili, devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 3 della legge regionale suddetta ed operare nell’ambito della cultura enogastronomica.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 22/1999, la direzione regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale competente, cura la tenuta della sezione “Cultura enogastronomica” del registro regionale delle associazioni e, al fine di fornire un’adeguata informazione al consumatore, lo aggiorna e lo pubblica sul proprio sito internet.

4. Il regolamento di cui all’articolo 7 stabilisce i criteri e le modalità di aggiornamento della sezione “Cultura enogastronomica”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a stylized, cursive flourish at the top.

Art. 3


(Interventi a sostegno dell'associazionismo enogastronomico)

1. Con la presente legge la Regione sostiene l'associazionismo attraverso la concessione di specifici contributi alle associazioni enogastronomiche per la realizzazione di progetti relativi alla promozione della cultura enogastronomica, anche mettendo a disposizione spazi ed attrezzature.

2. La direzione regionale competente assicura, sui progetti oggetto di contributo, un'adeguata informazione al consumatore, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, con le strutture di tutela e valorizzazione dei vini, dei prodotti agricoli ed agroalimentari regionali, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi regionali, nazionali e europei, e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.

3. I contributi previsti dalla presente legge, nei limiti delle risorse disponibili, sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e per la revoca dei contributi di cui al comma 1.


A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'L' and 'M'.

Art. 4

(Requisiti per accedere ai contributi)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, le associazioni enogastronomiche devono:

- a) essere iscritte nella sezione di cui all'articolo 2;
- b) avere uno statuto regolarmente registrato;
- c) avere nel proprio statuto come principale finalità quella di promuovere la cultura enogastronomica, la tutela e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio laziale, la salvaguardia dei piatti del territorio, anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali e sociali.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a stylized, cursive-like shape on the right.

Art. 5

(Elenco delle ricette dei piatti regionali "Lazio in pentola")

1. La Regione istituisce, presso la direzione regionale competente, l'elenco delle ricette dei piatti regionali "Lazio in pentola" e lo pubblica su un apposito sito internet.

2. L'elenco è suddiviso in due sezioni:

- a) ricette dei piatti tradizionali e tipici;
- b) ricette dei piatti nuovi.

3. Ai fini dell'inserimento nella sezione di cui al comma 2, lettera a), la ricetta, preparata con uno o più prodotti di cui al comma 5, deve essere stata utilizzata da almeno venticinque anni nel territorio della Regione.

4. Ai fini dell'inserimento nella sezione di cui al comma 2, lettera b), la ricetta, preparata con uno o più prodotti di cui al comma 5, deve consistere in una creazione di assoluta novità o in una rielaborazione della ricetta di un piatto tradizionale e tipico.

5. Le ricette dell'elenco "Lazio in pentola" devono contenere almeno uno dei seguenti prodotti del territorio laziale:

- a) i prodotti tradizionali contenuti nell'elenco previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 luglio 2000 e successive modifiche;
- b) i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, come disciplinati dalla normativa europea, statale e regionale;
- c) i prodotti agricoli e agroalimentari.

6. I soggetti interessati all'inserimento delle ricette dei piatti regionali nell'elenco "Lazio in pentola" presentano apposita richiesta alla direzione regionale competente secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7. L'accoglimento della richiesta comporta l'inserimento della ricetta nell'elenco "Lazio in pentola", corredata dal nominativo del soggetto richiedente.



Art. 6

(Valorizzazione delle ricette dei piatti regionali)

1. La Regione valorizza le ricette dei piatti regionali mediante la creazione di un circuito di promozione per le associazioni enogastronomiche iscritte nella sezione “Cultura enogastronomica” di cui all’articolo 2 e per le imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità, somministrazione o vendita di alimenti e bevande, operanti sul territorio regionale, che utilizzano le ricette inserite nell’elenco “Lazio in pentola”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la direzione regionale competente utilizza il sito internet previsto dall’articolo 5, comma 1.

3. Il regolamento di cui all’articolo 7 stabilisce i criteri e le modalità di inserimento e permanenza nel sito internet dei soggetti di cui al comma 1.


A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and a long vertical stroke extending downwards.

Art. 7

(Regolamento)

1. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con regolamento di attuazione e integrazione, disciplina in particolare:

- a) i criteri e le modalità di aggiornamento della sezione "Cultura enogastronomica" del registro regionale delle associazioni, di cui all'articolo 2;
- b) i criteri e le modalità per la concessione e per la revoca dei contributi di cui all'articolo 3;
- c) i criteri e le modalità di inserimento delle ricette dei piatti regionali nell'elenco di cui all'articolo 5;
- d) i criteri e le modalità di inserimento e permanenza nel sito internet previsto dall'articolo 5, comma 1, dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB____, di un apposito capitolo denominato: "Interventi per la promozione e riconoscimento delle associazioni enogastronomiche del Lazio e valorizzazione dei piatti regionali", con uno stanziamento:

- a) per l'esercizio finanziario 2011, pari a euro 500 mila;
- b) per l'esercizio finanziario 2012, pari ad euro 750 mila;
- c) per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 1 milione.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.